

ALLEGATO "A" AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

#### ARTICOLO 1)

E' costituita la "**FONDAZIONE VIGNATO PER L'ARTE**", ente di diritto privato.

#### ARTICOLO 2)

La Fondazione ha sede in Vicenza, Via Torretti n. 52.

#### ARTICOLO 3)

La Fondazione persegue finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte nelle sue diverse forme. Costituiscono settori di attività prevalente, l'acquisizione mediante propri mezzi patrimoniali, di opere d'arte, l'organizzazione, la promozione ed il sostegno di mostre e manifestazioni relative alle stesse, la realizzazione, anche in sup-porto ad altri soggetti, di eventi e pubblicazioni relativi all'arte ed ogni altra attività di promozione e diffusione della stessa.

Più in particolare la Fondazione ha come scopo la promozione delle nuove generazioni di artisti attraverso:

- a) la costituzione di una collezione d'arte;
- b) l'acquisizione di opere storiche che valgano per l'ulteriore valorizzazione di quelle presenti in collezione;
- c) l'organizzazione di eventi per la promozione delle attività artistiche e di altri ambiti culturali e scientifici, quali esposizioni, convegni, conferenze, festival, premi letterari, concerti e spettacoli teatrali;
- d) la ricerca di partnership pubbliche e private per progetti congiunti legati all'attività della Fondazione;
- e) la pubblicazione di cataloghi, anche editi da case editrici nazionali, curati da primari storici e critici dell'arte per la diffusione dell'attività della Fondazione;
- f) gli invii periodici di newsletters per la diffusione di singoli eventi di natura culturale e scientifica legati all'attività della Fondazione.

Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione sviluppa ogni forma di collaborazione con istituzioni, anche pubbliche, che perseguono analoghe finalità.

La Fondazione può svolgere, in conformità con gli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie ed ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile al perseguimento delle proprie finalità.

### PATRIMONIO

#### ARTICOLO 4)

Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dagli apporti dei fondatori e composto da opere d'arte per un valore di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) oltre ad una somma di denaro pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), sarà garantito e salvaguardato nel tempo da apposita dichiarazione bancaria di garanzia attestante una disponibilità patrimoniale vincolata pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da:

- a) apporti effettuati da soggetti pubblici e privati;
- b) utili di esercizio;
- c) da tutte le altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità, legati od altre liberalità che il soggetto erogante o il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio;
- d) dalle plusvalenze generate, a qualsiasi titolo considerate, dall'amministrazione della parte liquida del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La porzione del patrimonio costituita da beni in natura potrà essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione con il vincolo del mantenimento dell'integrità economica del patrimonio medesimo e stante la liquidità garantita da apposita dichiarazione bancaria.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservare il valore ed ottenere un'adeguata redditività.

## **GESTIONE**

### **ARTICOLO 5)**

I costi della gestione sono coperti da:

- a) donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni purchè non destinati a patrimonio;
- b) sponsorizzazioni ed eventi pubblicitari;
- c) eventuali entrate connesse all'esercizio di attività commerciali ed accessorie;
- d) somme versate da soggetti pubblici e privati come contributi ordinari e straordinari alla gestione;
- e) proventi di rendite patrimoniali;
- f) diritti di utilizzazione economica per i beni patrimoniali e per eventuali produzioni realizzate (es. opere editoriali).

### **ARTICOLO 6)**

Gli utili ed ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

## **ORGANI**

### **ARTICOLO 7)**

Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- il Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Revisore.

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dalle persone che hanno costituito la Fondazione.

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina a maggioranza assoluta:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore.

L'Assemblea dei Soci Fondatori approva il bilancio consuntivo ed il bilanci preventivo della Fondazione. L'Assemblea dei Soci Fondatori approva a maggioranza assoluta le richieste per diventare socio sostenitore della Fondazione.

## **PRESIDENTE**

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica cinque anni e più precisamente fino alla approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato e può essere confermato più volte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio con i connessi poteri di firma ed esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello statuto;
- predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza od impedimento i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente nominato dallo stesso Presidente.

Qualora il Presidente ed il Vice Presidente siano assenti od impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano di età.

Al Presidente spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Qualsiasi altro compenso sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, udito il Revisore.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ARTICOLO 8)**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso da un minimo di tre ed un massimo di cinque, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Membri di diritto sono i soci fondatori.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato.

L'Assemblea dei Soci Fondatori provvede altresì, per il rimanente periodo del quinquennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica anteriormente alla naturale scadenza della stessa.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Qualsiasi ulteriore compenso annuo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, udito il Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che ne assume la Presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai

Consiglieri ed al Revisore dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax od altro mezzo di comunicazione elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con semplice preavviso anche due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei votanti, fatto salvo quando siano richieste dallo statuto maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- a) la definizione degli obiettivi, programmi e progetti della Fondazione;
- b) la definizione delle scelte di investimento del patrimonio della Fondazione secondo criteri di convenienza e sicurezza;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) la nomina nel proprio ambito del Vice Presidente;
- e) la partecipazione in enti le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione;
- f) l'eventuale delega al Presidente di ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti nello Statuto per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
- g) la delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

## **REVISORE**

### **ARTICOLO 9)**

Il Revisore è nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il revisore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

L'Assemblea provvede altresì, per il rimanente periodo del quinquennio, alla sostituzione del Revisore che, per qualunque ragione, sia venuto a cessare dalla carica anteriormente alla naturale scadenza della stessa.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Qualunque altro compenso annuo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Il Revisore dovrà essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

### **ARTICOLO 10)**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **ARTICOLO 11) SCIoglimento DELL'ENTE**

L'Assemblea dei soci fondatori, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dall'assemblea.

### **ARTICOLO 12) MODIFICHE STATUTARIE**

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere apportate dall'Assemblea dei soci fondatori mediante delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 13)**

In caso di decesso dei fondatori saranno fondatori di diritto i loro discendenti.

### **ARTICOLO 14)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: GIUSEPPE VIGNATO

F.TO: COSTANTINO VIGNATO

F.TO: NICOLA MUNER

F.TO: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)